

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2019
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
Nomina di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [l.r. 28/2013](#) e s.m. (art. 7 – Consiglio di Amministrazione)*
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Luca Mechelli	21.01.2023	quattro anni (i membri possono essere rinominati per non più di una volta)	D.P.G.R. 22.01.2019 n. 1

Compenso

Ai sensi dell'art. 7, comma 9 della [l.r. 28/2013](#), ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

- a) al Presidente (eletto dal CdA nella prima seduta) un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;
- b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria.

[l.r. 28/2013](#) * "Art. 7 Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 2, del [D.Lgs. 106/2012](#), uno dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche, scelti fra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Le designazioni di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli-Assemblee legislative.
2. Non sono designabili nel consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali, nonché i dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell'Istituto e coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto.
3. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri il Presidente della Regione Umbria provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinominati per non più di una volta.
5. Il Presidente della Regione Umbria provvede, a seguito di ogni ricostituzione, alla prima convocazione del consiglio e al suo insediamento.
6. Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge il presidente a maggioranza assoluta tra i suoi componenti."

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TERNI 3
Nomina di n. 3 componenti nel Comitato di gestione

Riferimenti normativi

- l. 157/1992 (Art. 14, comma 11)*
- l.r. 14/1994 (Art. 11, comma 1)**
- r.r. 6/2008 (Artt. 4 e 5)***
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Simone Conti - Giorgio Giuliani - Massimo Tiracorrendo	12.03.2023	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	D.P.G.R. <u>13.03.2019 n. 8</u>

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta alle riunioni, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

*** l. 157/1992 - Art. 14, comma 11**

"Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

****l.r. 14/1994 - Art. 11, comma 1 - Organi di gestione**

"Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

*****r.r. 6/2008 - Art. 4 - Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione**

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

Direttore Generale

Riferimenti normativi

- [l.r. 6/2006](#) e s.m. (artt. 10, 10-bis)*
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Maria Trani	20.03.2024	Cinque anni (rinnovabile una sola volta con carattere di esclusività ed a tempo pieno)	D.P.G.R. 13.03.2019 n. 9

Trattamento economico

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

[l.r. 6/2006](#) * **Art. 10 - (Organi)**

1. Sono organi dell'ADiSU:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti;
- b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-bis - (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente."

ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – IRRE DI CANNARA
Presidente del Consiglio di Amministrazione (sostituzione)

Riferimenti normativi

- Regio Decreto del 19 maggio 1939, art. 2*
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Sergio Giorgolo	21.03.2021 (residuo periodo del mandato)	quattro anni (riconfermabili senza interruzione)	D.P.G.R. 28.03.2019 n. 14

* Gli Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione (I.R.R.E.) di Cannara costituiscono il raggruppamento delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) "Ospedale Civico", "Ospedale di Collemancio", "Asilo Infantile" e "Istituto Maestre Pie Salesiane", affidate con Regio Decreto del 19 maggio 1939 ad una Amministrazione unica, il cui Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente, nominato dalla Prefettura di Perugia e, attualmente, dalla Regione Umbria;
- da quattro membri di cui, attualmente, uno nominato dalla Regione Umbria e tre dal Comune di Cannara.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 1

Nomina di n. 3 componenti nel Comitato di gestione

Riferimenti normativi

- L. 157/1992 (Art. 14, comma 11)*
- L.r. 14/1994 (Art. 11, comma 1)**
- r.r. 6/2008 (Artt. 4 e 5)***
- L.r. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Michele Giansanti - Eddio Rondelli - Simone Rossi	28.03.2023	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	D.P.G.R. <u>29.03.2019 n. 16</u>

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta alle riunioni, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* L. 157/1992 - Art. 14, comma 11

“Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.”

** L.r. 14/1994 - Art. 11, comma 1 - Organi di gestione

“Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

*** r.r. 6/2008 - Art. 4 - Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:
 - a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
 - c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
 - d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PERUGIA 2
Nomina di n. 3 componenti nel Comitato di gestione

Riferimenti normativi

- l. 157/1992 (Art. 14, comma 11)*
- l.r. 14/1994 (Art. 11, comma 1)**
- r.r. 6/2008 (Artt. 4 e 5)***
- l.r. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
<ul style="list-style-type: none"> - Stefano Alemanno - Ernesto Baldassarri - Enrico Bastioli 	28.03.2023	quattro anni (i componenti possono essere riconfermati)	D.P.G.R. <u>29.03.2019 n. 17</u>

Compenso

Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta alle riunioni, nonché il rimborso spese, debitamente documentate, in caso di partecipazione a missioni.

* l. 157/1992- Art. 14, comma 11

"Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica."

**l.r. 14/1994 - Art. 11, comma 1 – Organi di gestione

"Per ciascun ambito territoriale di caccia l'amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157".

***r.r. 6/2008 - Art. 4 – Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

- a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) due membri per un numero di iscritti superiore al quaranta per cento;
 - 2) un membro per un numero di iscritti fino al quaranta per cento;
- c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;
- d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO
DELLA PROVINCIA DI TERNI – UNIVERSITA' DI PERUGIA**

Nomina di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) consortile (artt. 13)*
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Fabrizio Garzuglia	2022	tre esercizi sociali (rieleggibile una sola volta)	D.P.G.R. 10.05.2019 n. 23

[Statuto](#) **Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tutti i soci promotori, da un rappresentante del Consiglio del Polo Scientifico e Didattico di Terni dell'Università degli Studi di Perugia e da un rappresentante dei soci ordinari come di seguito disposto:

A) Ciascuno dei soci promotori nomina il suo rappresentante

B) Ciascun gruppo costituito da non meno di n.8 soci ordinari ha diritto di eleggere un proprio rappresentante.

La assemblea dei soci può, in deroga a quanto sopra disposto alla lettera B), con delibera presa alla unanimità dei soci stessi, conferire ad uno o più soci ordinari la facoltà di nominare un membro del consiglio di amministrazione.

I soci promotori eleggono, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti l'organo amministrativo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il consigliere nominato dai soci ordinari in forza della delibera della assemblea dei soci sopra descritta scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina. I componenti il consiglio sono revocabili, in qualunque momento, dai soci che li hanno nominati.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA - NARNI
Nomina di n. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) (artt. 10)*
- [l.r. 25/2014](#) e s.m.
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Gianni Giombolini	09.05.2024	cinque anni (riconfermabili)	D.P.G.R. 10.05.2019 n. 24

Compenso

Ai sensi dell'art. 12 dello [Statuto](#), la carica di componente del Consiglio di amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese di viaggio sulla base della normativa statale e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

[Statuto](#) *Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione: composizione, nomina, durata, decadenza e dimissioni**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati:

Uno dalla Regione dell'Umbria;

Uno dalla Provincia di Terni;

Uno dal Comune di Narni.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

L'atto di decadenza è adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Presidente per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione e la successiva trasmissione agli Enti competenti alla nomina.

CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministratore Unico

Riferimenti normativi

- [l.r. 24/2008](#) e s.m. (art. 8 – L'Amministratore unico)*
- Statuto consortile (art. 9 – L'Amministratore)**
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Alberto Naticchioni	31.05.2020	un anno	D.P.G.R. 27.05.2019 n. 26

Compenso

Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi per i dirigenti del comparto Regioni ed Enti Locali ed è definito dalla Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della [l.r. 24/2008](#).

[l.r. 24/2008](#) * "Art. 8 L'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri enti consorziati.
2. L'Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile.
5. L'Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.
6. Il trattamento economico da corrispondere all'Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con gli altri enti consorziati."

Statuto ** "Art. 9 (L'Amministratore)

1. L'Amministratore è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli altri Enti consorziati.
2. L'Amministratore è nominato per un periodo di cinque anni e può essere riconfermato. L'Assemblea consortile può revocare l'incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.
3. L'incarico di cui al comma 1, è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.
4. Il contratto di incarico, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato ed è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, attività professionali e di impresa.
5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

**GARANZIA PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.
(GEPAFIN S.p.A.)**

Nomina di n. 3 componenti nel Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- [Statuto](#) vigente (artt. 10, 11, 12)*
- Patti Parasociali **
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Carmelo Campagna - Angela Dell’Osso - Valerio Giungi	2020	un esercizio finanziario (rieleggibili)	D.P.G.R. 12.06.2019 n. 27

Compenso

Ai sensi dell’art. 11 dello [Statuto](#), l’Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l’intero periodo di durata della carica e agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Statuto **Art. 10 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione in numero dispari composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri i quali durano in carica da uno (1) a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L’Assemblea prima di procedere alla nomina del Consiglio determina il numero dei componenti il Consiglio stesso, comunque in numero dispari. I membri di designazione pubblica non potranno essere più di due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri e non più di 3 (tre) nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, l’intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d’urgenza l’assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.”

** I **patti parasociali** prevedono che il CdA sia composto da 5 componenti, di cui il Presidente e 2 Consiglieri sono designati dalla Regione Umbria sulla base di acclarate competenze in materie economico-finanziarie e di gestione di impresa.

3A – PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA
Società consortile a r.l.
Amministratore unico

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 15-18-19)*
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.
- D.G.R. n. 315/2019**

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Massimiliano Brilli	2020	un esercizio sociale (rieleggibile)	D.P.G.R. 12.06.2019 n. 28

Compenso

Rientra tra le competenze dei Soci la determinazione del compenso (ex art. 15 Statuto consortile)

Statuto **Art. 15 - Decisioni dei soci

Omissis.

Sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis.

b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'Art. 18 del presente statuto;

Omissis.

Art. 18 – Nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e/o del Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 2449 del C.C. la Regione Umbria ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 19 – Organo amministrativo

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La società può essere inoltre amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.

Potranno essere nominati Amministratori anche non soci.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza.

Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis.

** D.G.R. 18 marzo 2019, n. 315: Organo di amministrazione della Società 3A - PTA – Società consortile a r.l. - Comunicazione

“La Giunta regionale delibera di confermare la scelta dell'Amministratore unico quale organo di amministrazione della Società 3A - PTA

UMBRIA SALUTE E SERVIZI
Società consortile a responsabilità limitata
Amministratore Unico

Riferimenti normativi

- [l.r. 9/2014](#) art. 8*
- [Statuto](#) consortile art. 21**
- [l.r. 11/ 1995](#)
- [d.lgs. 175/ 2016](#)
- d.g.r. 30 aprile 2019, n. 525

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Umberto Piccioni	25.07.2020	un anno (rieleggibile)	D.P.G.R. 13.06.2019 n. 29

Compenso

Si applica:

- l'art. 8 della legge regionale [9/2014](#) e l'art.11 del d.lgs. [175/2016](#), fermi restando i limiti e vincoli previsti dalle specifiche disposizioni applicabili al caso concreto;
- l'art. 5, comma 9 del d.l. [95/2012](#) convertito in l. [135/2012](#).

[l.r. 9/2014](#) * **Art. 8 Società consortile Umbria Salute e Servizi**

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

[Statuto](#) - ** **Art. 21 "Amministrazione E Rappresentanza"**

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. Umbria del 29 aprile 2014 n. 9, la Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione Umbria a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 11/1995.

FONDAZIONE LUISA BOLOGNA SERENI
Nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Art. 10* dello Statuto vigente della Fondazione approvato con d.g.r. n. 766 del 03/07/2017
- I.r. 11/1995 e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giulio Canonico	01.10.2023	quattro anni (i componenti possono essere sempre riconfermati)	D.P.G.R. <u>02.10.2019 n. 47</u>

Compenso

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente della Fondazione Luisa Bologna Sereni le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite salvo i rimborsi delle spese sostenute purché previamente concordate e approvate dal Consiglio stesso.

Statuto *Art. 10 Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

Quattro membri sono nominati d'ufficio:

- uno dalla Regione Umbria;
- uno dal Comune di Marsciano;
- uno dall'Arcivescovo della Diocesi di Perugia-Città della Pieve;
- uno dalla Opera Don Guanella – Servi della Carità.

I rimanenti tre membri sono designati dalla Assemblea Generale dei Soci e scelti tra questi.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.”

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A.)

Direttore generale

Riferimenti normativi

- [l.r. 9/1998](#) e s.m. (art. 7 – Direttore generale)*
- [l.r. 8/2007](#) e s.m. (art. 4 – Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali)
- [l.r. 11/1995](#) e s.m.

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Luca Proietti	05.12.2024	cinque anni (rinnovabile una sola volta)	D.P.G.R. 06.12.2019 n. 55

Compenso

Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali ([l.r. 8/2007](#), art. 4).

[l.r. 9/1998](#) **Art. 7 Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato. “